

9.1.4.1 Crediti erariali - giurisprudenza

Indice:

- a. Introduzione
- b. Orientamento giurisprudenziale
- c. Normativa di riferimento

Si tratta delle impugnazioni relative a provvedimenti di recupero di somme percepite indebitamente ancorché spesso in buona fede.

a. Introduzione

In tali casi, *de plano*, le RTS eccepiranno il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva.

Va tuttavia evidenziato che, in mancanza di una univoca giurisprudenza, taluni giudici ritengono di non poter estromettere le RTS.

Ciò comporta che, trattandosi prevalentemente di impugnazioni relative a provvedimenti di recupero di somme percepite indebitamente ancorché in buona fede, il Giudice potrà pronunciarsi sulla sola irripetibilità dell'indebito e/o sulla riduzione del credito erariale ai sensi di legge laddove non sia dimostrata la mala fede del pensionato percipiente.

b. Orientamento giurisprudenziale

Normalmente, sul punto, la giurisprudenza della Corte dei Conti è tendenzialmente favorevole al pensionato perché richiede fatti e comportamenti assolutamente contrari alla buona fede per addivenire alla conferma del provvedimento amministrativo impugnato.

Quindi può accadere che il Consigliere si limiti a dichiarare la irripetibilità dell'indebito nell'ipotesi in cui l'amministrazione non avesse già iniziato il recupero forzoso sulla partita di pensione ma può accadere anche, nell'ipotesi contraria di ritenute già operate sul cedolino, che la Sezione Giurisdizionale condanni l'amministrazione convenuta a restituire le somme trattenute antecedentemente alla data dell'1.1.1999.

In tali casi, occorrerà provvedere tempestivamente alla proposizione dell'appello verificando, nel contempo, la disponibilità dell'INPDAP (*rectius* INPS) a farsi carico dell'esecuzione della sentenza ancorché emessa nei confronti dell'amministrazione del Tesoro ai sensi del comma 4 dell'art. 111 c.p.c.

c. Normativa di riferimento

- ✓ Artt. 100, 103 Cost.